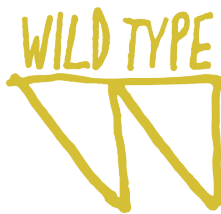


STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale



Art. 1 – Denominazione, natura e qualifica

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), un'associazione senza scopo di lucro denominata "WILD TYPE APS" (di seguito "Associazione").

L'Associazione è costituita in conformità ai requisiti previsti per le associazioni di promozione sociale e intende richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale". L'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e l'efficacia delle relative agevolazioni decorrono dall'avvenuta iscrizione al RUNTS.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Via Roma 42 – 56030 Terricciola (PI).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea.

La sede legale è utilizzata come domicilio amministrativo; le attività associative possono svolgersi anche presso istituti scolastici, enti partner o spazi concessi temporaneamente.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo cultura, educazione e formazione lungo tutto l'arco della vita, arte, narrazione e scrittura, cinema, musica, animazione e nuovi linguaggi, con attenzione ai contesti educativi e alla comunità (scuole, famiglie, educatori, cittadinanza). L'Associazione favorisce creatività, pensiero critico, partecipazione, inclusione e valorizzazione delle differenze, in ambienti di apprendimento rispettosi e non discriminatori.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Associazione svolge in via principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) educazione, istruzione e formazione, anche attraverso laboratori e percorsi didattici;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

- c) iniziative di promozione della cultura audiovisiva (cinema, animazione, musica e nuovi linguaggi), anche in collaborazione con scuole ed enti pubblici o privati;
- d) produzione e realizzazione di contenuti culturali e creativi (audiovisivi e multimediali) funzionali alle finalità associative;
- e) attività di rete, collaborazione e restituzione pubblica (eventi, rassegne, presentazioni, mostre, proiezioni) con finalità educative e sociali.

Le attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con la natura non lucrativa dell'Associazione.

Ai soli fini amministrativi e statistici (es. classificazione ATECO), l'attività svolta in via prevalente dall'Associazione è riconducibile ai servizi di istruzione e formazione non formalizzata, coerentemente con le attività di interesse generale di cui al presente articolo. L'eventuale aggiornamento della classificazione amministrativa (es. codice ATECO) deliberato dal Consiglio Direttivo non costituisce modifica statutaria, restando ferme finalità e attività disciplinate dal presente Statuto.

A titolo esemplificativo, possono rientrare tra le attività diverse: attività editoriali e di pubblicazione di materiali didattici e culturali; cessione di prodotti o materiali connessi ai progetti associativi; servizi accessori e strumentali di supporto a eventi e iniziative; attività di raccolta fondi, sponsorizzazioni e partnership, nei limiti e secondo i criteri di legge.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di legge.

Art. 7 – Soci: ammissione

Possono essere soci le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano Statuto e regolamenti.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato/a. In caso di rigetto, la decisione è motivata. È ammesso ricorso all'Assemblea alla prima riunione utile.

L'Associazione assicura il principio di democraticità e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Ogni socio ha diritto a partecipare alla vita associativa, a votare in Assemblea e a candidarsi alle cariche sociali, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

I soci sono tenuti a rispettare Statuto e regolamenti, a mantenere un comportamento coerente con le finalità associative e a versare l'eventuale quota associativa deliberata.

Per i soci minorenni, l'esercizio dei diritti associativi avviene secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e dalle deliberazioni assembleari.

Art. 9 – Quota associativa

L'Assemblea stabilisce l'eventuale quota associativa annuale, anche simbolica, nonché i relativi termini di versamento. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile e non dà diritto alla restituzione in caso di recesso o perdita della qualità di socio.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) morosità, secondo modalità stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- c) esclusione per gravi motivi, deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata, sentito l'interessato/a. È ammesso ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 11 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- c) il Presidente.

L'Assemblea può istituire ulteriori organi o commissioni consultive, senza poteri di rappresentanza, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – Assemblea dei Soci: competenze

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera su:

- a) approvazione del bilancio/rendiconto;
- b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'Organo di controllo;
- c) modifiche statutarie;
- d) scioglimento e devoluzione del patrimonio;
- e) indirizzi generali dell'attività associativa e ogni altra materia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 13 – Assemblea: convocazione e validità

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (anche via email/PEC) inviata almeno 8 giorni prima, con indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno.

Salvo che l'atto costitutivo o lo Statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. In tal caso l'avviso di convocazione indica le modalità tecniche di collegamento e di voto; l'Assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Salvo i casi di legge o di Statuto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa delega scritta a un altro socio, con il limite massimo di una delega per socio.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri, determinato dall'Assemblea. Resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o cessazione di un consigliere, il Consiglio può cooptare un sostituto fino alla prima Assemblea utile, che provvede alla ratifica o alla nuova nomina.

Art. 15 – Consiglio Direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e ne attua le finalità. In particolare:

- a) predisporre il bilancio/rendiconto e lo sottopone all'Assemblea;
- b) delibera sull'ammissione, esclusione e recesso dei soci;
- c) programma e coordina le attività associative;
- d) propone eventuali regolamenti interni;
- e) delibera su convenzioni e collaborazioni, e su ogni atto di gestione non riservato all'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, garantire la loro effettiva partecipazione alla discussione e al voto e assicurare la regolare verbalizzazione. In tal caso il Consiglio si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 16 – Presidente: rappresentanza e firma verso terzi

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente è l'unico titolare del potere di firma verso terzi per contratti e assunzione di obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione. Eventuali deleghe di firma possono essere conferite solo per singoli atti, in forma scritta, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura la tenuta dei verbali, dei libri sociali e dell'archivio associativo.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativo-contabile, la prima nota, la conservazione della documentazione di entrata/uscita e supporta la predisposizione del bilancio/rendiconto.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 bis – Libri Sociali e diritto di consultazione

L'Associazione tiene i libri sociali previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

- a) **Libro degli associati (Libro soci);**
- b) **Libro dei verbali dell'Assemblea;**
- c) **Libro dei verbali del Consiglio Direttivo** e degli eventuali altri organi sociali, se istituiti.

I libri sociali sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere tenuti anche in **formato elettronico**, purché ne siano garantite integrità, aggiornamento e conservazione.

Gli associati hanno diritto di **esaminare i libri sociali** mediante richiesta scritta al Presidente; la consultazione è consentita entro un termine ragionevole e nel rispetto della normativa privacy.

Art. 18 – Gratuità delle cariche, rimborsi e conflitti di interesse

Le cariche sociali sono gratuite. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte nell'interesse dell'Associazione, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In caso di incarichi retribuiti a soci o amministratori, l'interessato/a si astiene dalla discussione e dalla deliberazione. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di compensi e incompatibilità per gli ETS.

Art. 19 – Risorse economiche e divieto di distribuzione utili

Le risorse dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da: quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, donazioni, lasciti, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse nei limiti di legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve a soci, lavoratori e componenti degli organi sociali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio/rendiconto

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio/rendiconto economico-finanziario secondo le forme previste per gli ETS e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea **entro il 30 aprile** di ogni anno.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio RUNTS competente, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.



info@wildtypeaps.com

C.F. 90076250506